

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

***European Digital Law of the Person, of the Contract
and of the Technological Marketplace - EUDILA
Cattedra Jean Monnet del Progetto ERASMUS +***

I MINORI SUI SOCIAL

Capacità di agire del minore, GDPR e “Sharenting”

Andrea Collanicchia

0280119

Anno accademico 2023/2024

Sommario

ABSTRACT	3
1. INTRODUZIONE.....	5
2. CAPACITÀ DI AGIRE DEL MINORE	7
3. DIRITTI DEI MINORI SUI SOCIAL MEDIA.....	9
4. IL FENOMENO DELLO “SHARENTING”	14
5. LEGGI E PROPOSTE DI LEGGE IN EUROPA E NEL MONDO	21
6. CONTROMISURE PER PREVENIRE GLI EFFETTI NEGATIVI DELLA CONDIVISIONE SOCIAL DEI MINORI E DELLO “SHARENTING”	24
7. CONCLUSIONI	26
BIBLIOGRAFIA	28

ABSTRACT

Il fenomeno dei minori sui social network è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, portando con sé numerosi rischi legati alla privacy e alla sicurezza. La tesina esplora vari aspetti giuridici e normativi riguardanti la capacità di agire dei minori, i loro diritti sui social media e il fenomeno dello "sharenting".

In Italia, la capacità di agire è regolata dal *Codice Civile* che stabilisce che la piena capacità di agire, salvo eccezioni, si raggiunge a 18 anni. I minori di 14 anni sono considerati totalmente incapaci di agire e necessitano sempre del consenso di un genitore o tutore, mentre quelli tra i 14 e i 18 anni possono compiere alcuni atti con l'autorizzazione genitoriale.

Il *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)* regola la protezione dei dati personali dei minori sui social media, stabilendo che il trattamento dei dati per i minori sotto i 16 anni (14 in Italia) è lecito solo con il consenso dei genitori. Il *GDPR* richiede che le informazioni siano fornite in modo chiaro e comprensibile ai minori e che i dati personali siano trattati con particolare attenzione alla privacy e alla sicurezza. Le piattaforme social devono adottare misure per garantire la sicurezza online dei minori, prevenire il cyberbullismo e proteggere da contenuti dannosi.

Un fenomeno particolarmente rilevante è lo "sharenting", che è la condivisione online da parte dei genitori di contenuti riguardanti i propri figli. Questo fenomeno comporta rischi significativi, come la violazione della privacy, l'uso improprio delle immagini e le ripercussioni psicologiche sui minori. In Italia, non esiste ancora una normativa specifica contro lo "sharenting", ma sono in discussione proposte di legge che mirano a regolamentare e limitare questo fenomeno, proteggendo i diritti dei minori.

In conclusione, la protezione dei minori sui social media è una questione complessa e in fase di sviluppo. Normative come il *GDPR* e le proposte di legge in discussione cercano di garantire un ambiente digitale sicuro per i minori, promuovendo al contempo la loro educazione e alfabetizzazione digitale.

1. INTRODUZIONE

Nel contesto della società contemporanea, la crescente presenza dei minori sui social media ha sollevato preoccupazioni significative riguardo la protezione della loro privacy e la gestione della loro identità digitale.

Questo fenomeno è strettamente legato al concetto di "*sharenting*", termine coniato dalla fusione delle parole "*sharing*" (condivisione) e "*parenting*" (genitorialità), ovvero la pratica dei genitori di condividere immagini, video e informazioni dei propri figli sui social media e altre piattaforme online. Questa pratica è diventata sempre più comune con la diffusione dei social network.

La condivisione eccessiva può compromettere la privacy dei minori, esponendoli a rischi come il furto di identità, il cyberbullismo o l'uso improprio delle loro immagini. Inoltre, i minori spesso non sono in grado di dare un consenso informato sulla condivisione delle loro immagini e informazioni personali, che possono anche rimanere permanentemente online, creando un'impronta digitale che i minori potrebbero non desiderare in futuro.

In questo ambito, il *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)* dell'Unione Europea, entrato in vigore il 25 maggio 2018, rappresenta un quadro normativo fondamentale per la tutela dei dati personali delle persone fisiche e per la regolamentazione della libera circolazione di tali dati all'interno dell'Unione Europea, e comprende anche disposizioni riguardanti i minori.

Infatti, il *GDPR* riconosce che i minori meritano una protezione specifica per quanto riguarda i loro dati personali, poiché potrebbero essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di protezione coinvolte [1].

Un altro aspetto cruciale da considerare in questo contesto è la capacità di agire del minore, ossia la sua capacità legale di compiere atti giuridicamente validi e di assumersi responsabilità legali, specialmente in relazione al consenso per il trattamento dei dati personali. Questa capacità è generalmente limitata, con variazioni in base all'età e alla maturità del minore, nonché alla legislazione specifica del paese.

In questa tesina verranno esplorate in modo approfondito le normative italiane e internazionali relative alla presenza dei minori sui social media, il fenomeno dello “*sharenting*”, l'applicazione del *GDPR* e le questioni legate alla capacità di agire del minore. Verranno esaminate le normative vigenti, le proposte di legge e le implicazioni etiche e sociali connesse a questi temi.

2. CAPACITÀ DI AGIRE DEL MINORE

Attualmente in Italia la capacità di agire è disciplinata principalmente dal *Codice Civile*.

L'art. 2 del *Codice Civile* italiano stabilisce che *“La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.*

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa”.

Quindi al compimento dei 18 anni si acquisisce la capacità di agire e, nell'ordinamento italiano, per persona capace di agire si intende un individuo che ha la capacità giuridica e l'autonomia per compiere validamente atti giuridici.

Mentre i minori di 18 anni sono generalmente considerati incapaci di agire, il che significa che non possono stipulare contratti o prendere decisioni legali senza il consenso dei genitori o di un tutore legale.

In particolare, i minori di 14 anni sono considerati totalmente incapaci di agire, quindi per qualsiasi atto legale è necessario il consenso e l'azione del rappresentante legale (genitori o tutore legale).

I minori tra i 14 e i 18 anni hanno invece una capacità limitata di agire, infatti possono compiere alcuni atti legali con il consenso dei genitori o del tutore, ad esempio possono lavorare part-time con l'autorizzazione genitoriale e possono essere coinvolti in atti giuridici relativi al loro lavoro e alle loro entrate.

Esistono tuttavia delle eccezioni regolamentate dal *Codice Civile*, in alcuni casi infatti i minori possono ottenere maggiore capacità di agire se ottengono lo stato di emancipazione, che è un istituto giuridico che consente a un minore di acquisire una capacità di agire quasi piena prima

di aver raggiunto la maggiore età, che in Italia è fissata a 18 anni. In altre parole, un minore emancipato può compiere autonomamente una serie di atti giuridici che altrimenti richiederebbero il consenso dei genitori o di un tutore.

In Italia, l'emancipazione del minore può essere ottenuta attraverso il matrimonio, secondo l'*art. 84 comma 1 c.c.* un minore può contrarre matrimonio a partire dai 16 anni, ma solo con l'autorizzazione del tribunale dei minori [2]. L'*art. 390 c.c.* stabilisce che quando un minore si sposa, diventa automaticamente emancipato.

Anche se l'emancipazione conferisce al minore una capacità di agire quasi piena, presenta comunque alcune limitazioni. Il minore emancipato può compiere atti giuridici in autonomia, come stipulare contratti di lavoro, affitto, acquisto di beni mobili di modico valore, ma non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'assistenza di un curatore. Ad esempio, non può vendere beni immobili o accendere mutui senza l'autorizzazione del tribunale.

Infine, il minore emancipato assume la responsabilità legale per gli atti compiuti e può essere chiamato a rispondere in sede civile e penale, compatibilmente con la sua capacità di intendere e volere [3].

3. DIRITTI DEI MINORI SUI SOCIAL MEDIA

I diritti dei minori in relazione ai social media sono regolati da un insieme di normative europee e nazionali che mirano a proteggere i giovani utenti online e a garantire un ambiente digitale sicuro e inclusivo. In Italia, la principale regolamentazione specifica è rappresentata dal *GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)*, che si applica anche ai minori, con alcune particolarità.

Nello specifico, analizziamo gli articoli del *GDPR* che riguardano la trattazione dei dati personali e i diritti dei minori sui social media.

L'*art. 8* del *GDPR* stabilisce che, per quanto riguarda l'offerta diretta ai servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento dei dati personali di minori di età inferiore a 16 anni è lecito solo se il consenso è dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere per legge un'età inferiore, purché non sia inferiore a 13 anni. In Italia, l'età del consenso per il trattamento dei dati personali sui social media è stata fissata a 14 anni.

Inoltre, il titolare del trattamento deve fare ogni ragionevole sforzo per verificare che il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, tenendo conto della tecnologia disponibile.

L'*art. 9* vieta il trattamento di categorie particolari di dati personali, come quelli relativi alla salute o all'orientamento sessuale, salvo eccezioni specifiche. Anche per i minori, il trattamento di tali dati è soggetto a rigorose condizioni.

L'*art. 12* impone che le informazioni relative al trattamento dei dati siano fornite al minore in modo conciso, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Questo è

particolarmente importante quando le informazioni sono rivolte specificamente a un minore.

L'art. 13 e l'art. 14 delineano le informazioni che devono essere fornite al momento della raccolta dei dati, compresa l'identità del titolare del trattamento, le finalità del trattamento e il diritto del minore (o del titolare della responsabilità genitoriale) di revocare il consenso.

L'art. 25 richiede che il titolare del trattamento metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che, per impostazione predefinita, siano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Questo principio è particolarmente rilevante quando i dati trattati appartengono a minori.

L'art. 58 tratta la supervisione delle autorità e le sanzioni da applicare, infatti le autorità di controllo hanno il potere di adottare misure correttive, incluso il divieto temporaneo o definitivo del trattamento, che possono essere applicate se i dati dei minori non sono trattati in conformità con il *GDPR* [4].

La *Direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi* mira a garantire un livello elevato di protezione dei minori nei contenuti audiovisivi e nei servizi di piattaforme di condivisione di video, stabilendo norme che vietano i contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori [5].

La strategia dell'UE sui diritti dei minori prevede misure specifiche per garantire che i minori possano navigare in sicurezza nell'ambiente digitale.

Tra queste rientrano la promozione dell'alfabetizzazione digitale, la lotta contro l'abuso sessuale online e la protezione dei minori dalla disinformazione e dai contenuti dannosi.

Tra i diritti dei minori sui social media rientrano il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, questo diritto comprende il controllo sull'uso delle loro informazioni personali e il diritto di richiedere la cancellazione dei dati condivisi senza il loro consenso informato.

Ai minori deve essere garantito anche il diritto alla sicurezza online, devono essere protetti dai contenuti dannosi, dall'incitamento all'odio, dal cyberbullismo e da altre minacce online. Le piattaforme di social media sono obbligate a implementare misure di sicurezza per prevenire questi rischi.

I minori hanno inoltre il diritto all'accesso e alla partecipazione delle risorse digitali in modo equo e devono poter partecipare attivamente alla vita online in modo sicuro e inclusivo. Questo include l'accesso agli strumenti di apprendimento digitale e alle piattaforme di partecipazione civica online.

Infine, il *GDPR* garantisce ai minori il diritto all'educazione e all'alfabetizzazione digitale, essenziali per consentire ai minori di utilizzare internet in modo sicuro e responsabile. Le iniziative educative devono mirare a insegnare ai giovani come proteggere la loro privacy e riconoscere i rischi online [6].

In Italia, oltre al *GDPR*, non esiste una normativa specifica che regoli la presenza dei minori sui social media. Tuttavia, i principi del "superiore interesse del minore" e della protezione della loro immagine e dignità sono fondamentali.

L'autorità che vigila affinché i diritti dei minori sui social media siano garantiti e tutelati è principalmente il *Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy)*. Questa autorità svolge un ruolo cruciale nel monitorare e regolamentare l'uso dei dati personali dei minori, assicurando che le piattaforme social rispettino le normative vigenti.

Il *Garante Privacy* è responsabile di indagare su potenziali violazioni della privacy dei minori sui social media. Ad esempio, in seguito al caso di una bambina di Palermo che aveva aperto diversi profili sui social network senza rispettare l'età minima di iscrizione, il *Garante* ha aperto fascicoli su Facebook e Instagram per verificare le modalità di iscrizione e le verifiche dell'età degli utenti adottate dalle piattaforme. Questo controllo è stato esteso anche ad altre piattaforme social per assicurarsi che rispettino le normative sulla protezione dei dati dei minori [7].

Inoltre, in casi di esposizione eccessiva o dannosa dei minori online, il *Garante Privacy* ha il potere di intervenire direttamente o segnalare le violazioni alle autorità giudiziarie competenti, come evidenziato da casi giurisprudenziali recenti.

Tra i casi più rilevanti degli ultimi anni si citano:

- **Caso Igor Maj (2018):** Un tragico esempio di esposizione dannosa online è il caso di Igor Maj, un ragazzo vittima della "Blackout Challenge", una pericolosa sfida online che consiste nel provocarsi un'asfissia temporanea. Questo caso ha evidenziato i gravi rischi associati alle challenge online ed ha portato a un maggiore scrutinio sulle responsabilità delle piattaforme social nel proteggere i minori [8].
- **Tribunale di Rieti, Sez. III, ord. 7 marzo 2019:** Questa sentenza ha stabilito che per la pubblicazione di foto di minorenni online è necessario il consenso di entrambi i genitori, anche in caso di separazione. Se uno dei due genitori si oppone, non è permesso pubblicare le foto del minore sui social network. Questo principio è applicato anche nelle foto di famiglia dove è presente uno dei genitori [9].

- **Caso Chanel Totti (2020):** Questa sentenza ha visto l'intervento del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* in risposta all'esposizione mediatica della minore Chanel Totti. Il *Garante* ha ribadito l'importanza di tutelare i minori dalle conseguenze negative dell'esposizione pubblica non consensuale e ha sottolineato il diritto alla riservatezza e alla dignità del minore [10].

Questi ed altri episodi dimostrano l'attenzione crescente delle autorità giudiziarie italiane verso la protezione dei minori nell'ambito digitale, con particolare enfasi sul diritto alla privacy e sul benessere psicologico.

Un'altra istituzione chiave che si occupa di garantire i diritti dei minori promuovendo il loro benessere e intervenendo in situazioni in cui questi diritti potrebbero essere compromessi è l'*Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA)*. L'AGIA collabora con il *Garante Privacy* e altre istituzioni (come la *Fondazione Sos Telefono Azzurro*) per promuovere politiche e misure che proteggano i minori nell'ambiente digitale [11].

In conclusione, le normative europee e italiane, insieme alle strategie e alle direttive specifiche, lavorano congiuntamente per creare un ambiente digitale sicuro e protettivo per i minori, promuovendo i loro diritti fondamentali e garantendo che possano sfruttare le opportunità offerte dal mondo digitale in modo sicuro e consapevole.

4. IL FENOMENO DELLO “SHARENTING”

Come già accennato nell'introduzione, questo fenomeno è diventato sempre più rilevante negli ultimi anni con la diffusione di massa dei social network, e riguarda la condivisione online, da parte dei genitori, di foto, video e altre informazioni riguardanti i propri figli minorenni, spesso minori di 14 anni.

Questa tendenza comporta diversi rischi e problemi per i minori coinvolti, come la violazione della privacy, l'uso improprio delle immagini che possono essere manipolate per scopi illeciti come la pedopornografia, le ripercussioni psicologiche negative dovute all'esposizione continua e non controllata che può quindi avere effetti negativi sul benessere psicologico dei bambini, specialmente quando crescono e devono confrontarsi con la loro identità digitale creata senza il loro consenso, ed infine la perdita di controllo delle immagini, dei video o delle informazioni condivise sui social che possono essere utilizzate senza il consenso dei genitori o dei minori, andando a costituire un'identità digitale permanente [12].

In Italia, oltre al *Garante per la protezione dei dati personali*, le autorità principali che vigilano affinché il fenomeno dello “sharenting” non leda i diritti dei minori sono l'AGCOM (*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*), che monitora le comunicazioni e i media, inclusi i social, per garantire che le normative siano rispettate; ed il *Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, che si occupa di tutelare i diritti e gli interessi dei minori in vari ambiti, tra cui quello digitale [13].

Attualmente però non esiste una normativa specifica in Italia che vieti lo “sharenting”, ma sono in discussione ben tre proposte di legge presentate da Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico-Fratelli d'Italia che mirano a regolamentare e a limitare il fenomeno:

1. Proposta di legge del Movimento 5 Stelle (M5S)

La proposta di legge del Movimento 5 Stelle presentata il 12 marzo 2024 e firmata dalla deputata Gilda Sportiello si concentra sulla protezione dei minori dal fenomeno dello “*sharenting*”.

La proposta è formata da 5 articoli:

1. *Art. 1 (Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977)*: L'articolo 1 modifica la *legge n. 977 del 1967* per regolamentare i “*baby influencer*”. La nuova disposizione richiede l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro per l'impiego di minori in attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie, limitata a sei mesi e rinnovabile, con possibilità di revoca in caso di pericoli per la sicurezza o l'integrità psicofisica del minore. Si chiede inoltre l'estensione di queste regole anche all'uso commerciale di minori su piattaforme digitali, imponendo un contratto di lavoro. I redditi superiori a una certa soglia saranno depositati in un conto corrente gestito da un curatore speciale fino alla maggiore età del minore. Una parte del reddito può essere utilizzata dai minori sopra i 16 anni o dai loro rappresentanti legali. Infine, il sistema sanzionatorio è esteso alle violazioni relative ai “*baby influencer*”.
2. *Art. 2 (Diffusione dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati)*: In questo articolo si rafforzano le tutele contro lo “*sharenting*”, sottolineando il diritto alla riservatezza del minore e vietando la diffusione di immagini o contenuti multimediali senza il suo interesse primario, come stabilito dalla Carta di Treviso. I genitori devono proteggere congiuntamente il diritto di immagine del figlio e coinvolgerlo nell'esercizio di tali diritti, rispettando il suo grado di maturità e le norme del *Codice*

Civile e della legge n. 633 del 1941. Si specifica che il consenso alla diffusione dell'immagine di un minore è un atto di straordinaria amministrazione, che spetta esclusivamente ai titolari della responsabilità genitoriale, tenendo conto della volontà del minore. Infine, viene previsto il diritto all'oblio, permettendo al minore che ha compiuto quattordici anni di richiedere la cancellazione dei dati personali in qualsiasi momento, inclusi i contenuti multimediali diffusi dai genitori o con il loro consenso.

3. *Art. 3 (Ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori):* Questo articolo impone alle piattaforme digitali di adottare un codice di regolamentazione, basato su un modello definito *dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, in collaborazione con il *Garante per l'infanzia e l'adolescenza* e il *Garante per la protezione dei dati personali*. Nell'ambito del piano di azione per contrastare il cyberbullismo, previsto dalla *legge n. 71 del 2017*, sono stabilite iniziative informative sui rischi legati alla diffusione di contenuti multimediali relativi ai minori. Queste iniziative coinvolgono servizi socioeducativi e istituzioni scolastiche, e comprendono campagne informative periodiche per prevenire e sensibilizzare sui fenomeni dei *"baby influencer"* e dello *"sharenting"*. Le campagne mirano a informare sui rischi psicologici, legali e sulla tutela dei diritti dei minori, avvalendosi dei principali media.
4. *Art. 4 (Modifica al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196):* L'articolo 4 vuole modificare il codice della protezione dei dati personali (*decreto legislativo n. 196/2003*) aumentando l'età per il consenso digitale dai 14 ai 16 anni.

5. *Art. 5 (Relazione alle Camere)*: Infine l'articolo 5 prevede un obbligo di relazione alle Camere sull'efficacia delle misure adottate in attuazione della legge [14].

2. Proposta di legge dell'Alleanza Verdi-Sinistra “Disposizioni in materia di diritto all'immagine dei minori”

La proposta di legge di Alleanza Verdi-Sinistra presentata il 22 marzo 2024 e firmata dagli onorevoli Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Luana Zanella, Elisabetta Piccolotti, Francesca Ghirra, Marco Grimaldi, Francesco Emilio Borrelli, Devis Dori, Filiberto Zaratti e Francesco Mari affronta anch'essa lo “*sharenting*” con l'obiettivo di proteggere i diritti dei minori e prevenire abusi della loro immagine online.

Questa proposta di legge si compone di tre articoli:

1. *Art. 1 (Modifiche all'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)*: In questo articolo si richiede ai genitori di inviare un'autodichiarazione all'AGCOM per poter diffondere contenuti social con la presenza di minori di 14 anni.

Propone inoltre l'apertura di un conto su cui depositare i proventi del diritto d'immagine dei bambini, accessibile solo al compimento dei 18 anni.

Infine, nel caso di influencer marketing (campagne di promozione) che riguardano minori di 14 anni, c'è l'obbligo per le imprese di richiedere l'autorizzazione di chi detiene la responsabilità genitoriale e di informare l'AGCOM.

2. *Art. 2 (Diritto all'oblio digitale)*: Questo articolo introduce il diritto per i minori, a partire dai 14 anni, di richiedere la

rimozione dei contenuti online che li riguardano, il cosiddetto “diritto all’oblio digitale”.

3. *Art. 3 (Codice di autoregolamentazione Tv e minori e linee guida per le piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini):* Prevede l’adozione di disposizioni e linee guida per i servizi di piattaforme per la condivisione di video, audio e immagini, al fine di informare, con la collaborazione delle associazioni per la tutela dell’infanzia, i minori di 14 anni sulle conseguenze della diffusione di contenuti riguardanti loro stessi o altri minori; di sensibilizzare e migliorare la collaborazione con le associazioni per la protezione dell’infanzia; di adottare le misure appropriate per impedire il trattamento dei dati personali dei minori a fini commerciali [15].

3. Proposta di legge Partito Democratico-Fratelli d’Italia “*Disposizioni per la tutela dei bambini e degli adolescenti nell’utilizzo degli strumenti digitali*” - “*Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*”

Questa proposta bipartizan è stata presentata il 13 maggio 2024 dalla deputata Maria Anna Madia alla Camera dei Deputati e congiuntamente dalla senatrice Lavinia Mennuni al Senato della Repubblica.

La proposta è formata da sei articoli:

1. *Art. 1 (Ambito di applicazione)*
2. *Art. 2 (Obbligo di verifica dell’età degli utenti):* Questo articolo obbliga le piattaforme social a verificare l’età dei minori che si iscrivono.

3. *Art. 3 (Validità dei contratti per i servizi della società dell'informazione):* Obbliga le piattaforme social a vietare l'iscrizione ai minori di 15 anni, con il controllo e la supervisione dell'AGCOM e del Garante Privacy.
4. *Art. 4 (Abrogazione del comma 1 dell'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di consenso del minore)*
5. *Art. 5 (Disciplina dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori):* Stabilisce che la diffusione di immagini sui social del minore di 15 anni necessita dell'autorizzazione genitoriale o del tutore, richiede inoltre anche l'autorizzazione della *direzione provinciale del lavoro* se tale diffusione genera proventi di importo superiore ai 12.000€ annui. Tutti i proventi che eccedono tale somma devono essere depositati su un conto corrente intestato al minore. La *direzione provinciale del lavoro* pone anche i termini dell'attività sui social del minore.
6. *Art. 6 (Accesso al numero di emergenza per l'infanzia «114»):* Viene richiesto alle piattaforme social l'introduzione di un numero di emergenza per i minori di 15 anni [16].

Tutte queste proposte mirano a proteggere i minori dai rischi legati allo “sharenting”. In particolare, prevedono un ruolo attivo di AGCOM e del Garante per la Privacy per monitorare e regolamentare il fenomeno. Inoltre, si discute la creazione di un codice di regolamentazione che coinvolga il Garante per l'Infanzia per garantire una protezione adeguata dei minori sui social media.

Tuttavia, queste proposte differiscono in alcuni aspetti di approccio e implementazione. Mentre Alleanza Verdi-Sinistra enfatizza l'importanza dell'educazione e della sensibilizzazione dei genitori, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico-Fratelli d'Italia pongono un forte accento sulla regolamentazione tecnica e sul coinvolgimento delle piattaforme digitali, in particolare la terza proposta interviene nello specifico sulla regolamentazione degli introiti derivanti da attività sui social dei minori. Le tre proposte condividono l'obiettivo di garantire il rispetto della privacy e della dignità dei minori, cercando di bilanciare il diritto dei genitori di condividere momenti familiari con la necessità di proteggere i figli dai potenziali abusi e dalle conseguenze negative della sovraesposizione online.

5. LEGGI E PROPOSTE DI LEGGE IN EUROPA E NEL MONDO

A livello europeo diversi paesi, negli ultimi anni, hanno iniziato a considerare leggi specifiche per affrontare la presenza dei minori sui social e il fenomeno dello “*sharenting*”.

La Francia, ad esempio, è il primo Paese ad aver approvato, nella seconda metà del mese di ottobre 2020, una legge che disciplina lo “*sfruttamento commerciale dell’immagine dei minori di sedici anni sulle piattaforme online*” che mira a regolamentare la condivisione di immagini di minori online. La legge prevede che i genitori debbano ottenere il consenso del minore (se ha raggiunto un’età e una capacità di discernimento adeguate) prima di condividere foto o informazioni che lo riguardano. Viene trattato anche il diritto all’oblio, infatti i minori hanno il diritto di richiedere la rimozione di contenuti che li riguardano una volta raggiunta l’età della consapevolezza. La legge prevede anche sanzioni pecuniarie per i genitori che violano la normativa, con multe che variano in base alla gravità della violazione. Infine, il testo considera campagne nazionali per educare i genitori sui rischi dello “*sharenting*” e sulle buone pratiche per proteggere la privacy dei figli [17].

In Germania, la legge “*Gesetz zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit*” (Legge per la protezione dei minori in pubblico) stabilisce che i minori di 14 anni possono iscriversi ad un social network solo con il consenso dei genitori o di un tutore legale. I minorenni dai 16 anni in su, possono invece creare un account sui social network senza il consenso dei genitori o di un tutore legale. Inoltre, la legge tedesca impone alcune restrizioni per i minori di 16 anni che utilizzano i social network, come la

limitazione dell'accesso a contenuti inappropriati o l'obbligo di indicare la propria età nel profilo [18].

Queste leggi rappresentano un impegno crescente da parte degli Stati membri dell'UE per proteggere la privacy e i diritti dei minori in un'era digitale sempre più pervasiva. La collaborazione tra enti governativi, educativi e piattaforme digitali è fondamentale per garantire l'efficacia di queste leggi e la protezione dei minori dagli abusi online.

Anche nel resto del mondo si è deciso di proporre e promulgare leggi specifiche sui diritti dei minori sui social e sullo “*sharenting*”.

Ad esempio, nello Stato della California (Stati Uniti), esiste la California “*Consumer Privacy Act (CCPA)*”, sebbene non specificamente orientata allo “*sharenting*”, questa legge offre una protezione generale dei dati che può essere applicata anche ai minori. I genitori hanno il diritto di conoscere quali informazioni personali vengono raccolte su di loro e sui loro figli e possono richiedere la cancellazione di queste informazioni. Nel 2024 è stata presentata la proposta di legge “*AB-1949*” che ha l’obiettivo di espandere le protezioni del *CCPA* specificamente per i minori, questa proposta richiede che le piattaforme digitali ottengano il consenso esplicito dei genitori prima di raccogliere e utilizzare i dati dei minori. Si parla anche di educazione digitale per i genitori sui rischi della condivisione online [19].

In Canada la “*Digital Privacy Act*” (2022) impone alle aziende e ai genitori di garantire che le informazioni condivise online non compromettano la sicurezza e la privacy dei bambini e richiede che il consenso per la raccolta, l'uso e la divulgazione dei dati dei minori sia ottenuto in modo informato e consapevole, con particolare attenzione alla capacità di discernimento del minore [20].

Nel Regno Unito è stata presentata la proposta di legge “*Children's Privacy Protection Bill*” (2023), richiede che i genitori ottengano il consenso

esplicito dei minori per la condivisione di foto e informazioni personali online, in modo che i bambini abbiano voce in capitolo sulla propria immagine digitale. Inoltre, i minori, una volta raggiunti i 13 anni, possono richiedere la rimozione di contenuti che li riguardano pubblicati dai genitori senza il loro consenso. Prevede anche iniziative governative per educare i genitori sui rischi dello “*sharenting*” e sui diritti dei minori riguardo alla loro privacy online [21].

Queste leggi e proposte di legge in vari paesi riflettono un crescente riconoscimento della necessità di proteggere i minori dai rischi associati allo “*sharenting*”. Mentre i dettagli e gli approcci variano, le misure comuni includono il consenso del minore, il diritto alla cancellazione dei dati, sanzioni per le violazioni e programmi educativi per i genitori. La protezione della privacy dei minori è un tema globale che richiede una combinazione di legislazione, educazione e vigilanza per essere affrontato efficacemente.

In conclusione, il fenomeno dello “*sharenting*” richiede una vigilanza costante da parte delle autorità competenti per proteggere i diritti e la privacy dei minori. Le proposte di legge attuali e le future normative mirano a stabilire linee guida chiare e protezioni adeguate per evitare l'esposizione eccessiva o dannosa dei minori sui social media.

6. CONTROMISURE PER PREVENIRE GLI EFFETTI NEGATIVI DELLA CONDIVISIONE SOCIAL DEI MINORI E DELLO “SHARENTING”

Per affrontare il problema dello “*sharenting*” e proteggere i propri figli, i genitori possono adottare diverse misure preventive e seguire le linee guida suggerite dal *Garante della Privacy*.

Di seguito alcune soluzioni chiave proposte:

- 1. Consapevolezza ed educazione:** I genitori dovrebbero parlare con i propri figli per informarli dell'importanza della privacy e delle possibili conseguenze della condivisione online. Coinvolgere i bambini nelle decisioni su quali contenuti pubblicare può anche essere un modo per educarli sulla sicurezza online.
- 2. Configurazione della privacy:** Utilizzare le impostazioni di privacy sui social media per limitare l'accesso ai contenuti pubblicati. Ciò può includere la restrizione dei post a solo amici stretti o parenti, evitando la condivisione pubblica.
- 3. Condivisione responsabile:** Prima di condividere qualsiasi informazione o immagine dei figli, i genitori dovrebbero considerare se i contenuti potrebbero in qualche modo compromettere la privacy o la sicurezza dei bambini in futuro.
- 4. Diritti dei minori:** Se il bambino è abbastanza grande da comprendere, i genitori dovrebbero ottenere il suo consenso prima di pubblicare immagini o informazioni che lo riguardano. Questo non solo rispetta i diritti e la volontà del minore, ma promuove anche una maggiore consapevolezza.

5. **Uso di app di condivisione privata:** Utilizzare piattaforme o applicazioni che permettono la condivisione di foto e video in modo privato, accessibili solo a un ristretto gruppo di persone di fiducia.
6. **Aggiornamenti regolari:** Periodicamente, i genitori dovrebbero rivedere e, se necessario, eliminare contenuti precedentemente pubblicati che potrebbero ora sembrare inappropriati o eccessivi.
7. **Utilizzo di nomi e dettagli fittizi:** Evitare di condividere dettagli identificativi come nomi completi, indirizzi o altre informazioni personali che potrebbero essere utilizzate per identificare e localizzare il bambino [22].

Queste misure, combinate con una continua educazione e consapevolezza digitale, possono aiutare a proteggere la privacy e la sicurezza dei minori sui social media, minimizzando i rischi associati allo *“sharenting”*.

7. CONCLUSIONI

In conclusione, nel contesto della legislazione italiana e internazionale, le norme esistenti sono spesso in ritardo rispetto alla rapida evoluzione della tecnologia e delle pratiche online. Tuttavia, si stanno facendo sforzi significativi per colmare queste lacune.

Ricordiamo che in Italia, la capacità di agire del minore è regolata dal *Codice Civile*. Generalmente, i minori non possono prendere decisioni legali senza il consenso dei genitori o dei tutori fino al raggiungimento della maggiore età, fissata a 18 anni. Tuttavia, esistono eccezioni, come il minore emancipato. In ambito digitale, questa normativa si traduce nella necessità del consenso parentale per l'utilizzo dei social media da parte dei minori, conforme alle disposizioni del *GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)* che fissa a 14 anni l'età minima per esprimere il consenso al trattamento dei propri dati in Italia.

Il *GDPR* è fondamentale per la protezione dei minori sui social, in quanto regola i loro diritti. Mentre a svolgere un ruolo cruciale nella tutela di questi diritti, in Italia, è il *Garante Privacy* che vigila sull'applicazione del *GDPR* e fornisce linee guida per proteggere i minori online.

Quando si tratta l'argomento "*minori sui social*" un fenomeno particolarmente rilevante è quello dello "*sharenting*" che è la pratica, da parte dei genitori, di condividere immagini, video e informazioni dei propri figli sui social media. Questa pratica solleva preoccupazioni significative riguardo alla privacy dei minori e ai rischi di esposizione a contenuti inappropriati o pericolosi. In Italia, due proposte di legge mirano a regolamentare lo "*sharenting*". Le proposte di Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico-Fratelli d'Italia cercano di limitare questa tendenza imponendo restrizioni sulla condivisione di

immagini e informazioni dei minori senza il loro consenso, enfatizzando il diritto dei minori alla privacy, alla protezione dei dati personali, al diritto all'oblio digitale e alla ricezione dei proventi, una volta maggiorenni, derivanti dalla loro immagine sui social.

Anche in Europa e nel resto del mondo vari paesi stanno affrontando la protezione dei minori sui social con normative specifiche.

Inoltre, in Italia, il *Garante della Privacy* ha proposto una serie di misure preventive per proteggere i minori online. Queste includono l'educazione digitale dei genitori, l'implementazione di controlli parentali sui dispositivi e una maggiore consapevolezza dei rischi associati allo “*sharenting*”.

Infine, è probabile che nei prossimi anni vedremo un rafforzamento delle normative a tutela dei minori sui social media. Le autorità di regolamentazione continueranno a sviluppare e implementare leggi più stringenti per proteggere i dati dei minori e garantire che i loro diritti alla privacy siano rispettati. Si prevede che le piattaforme digitali saranno obbligate a creare ambienti più sicuri per i minori, con meccanismi di controllo più rigorosi e trasparenti per la gestione dei dati. Inoltre, potrebbe esserci un aumento delle campagne educative per sensibilizzare genitori e minori sui rischi e sui diritti digitali.

In conclusione, la protezione dei diritti dei minori sui social media è un tema complesso e in continua evoluzione. La normativa attuale rincorre il fenomeno, ma gli sforzi per aggiornare e implementare normative più efficaci sono in corso sia in Italia che a livello globale. La priorità deve sempre essere la tutela dei diritti dei minori, ponendo la loro sicurezza e privacy al di sopra delle interazioni sui social e dei potenziali benefici economici, per i genitori, derivanti dallo “*sharenting*”.

BIBLIOGRAFIA

1. European Union. "Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA Relevance)." *Europa.eu*, 2016, eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
2. Occhipinti, Sara. "La Capacità D'agire." *Altalex*, 13 May 2021, www.altalex.com/guide/capacita-d-agire.
3. "Art. 390 Codice Civile - Emancipazione Di Diritto." *Brocardi.it*, 27 Mar. 2024, [www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-x/capo-ii/art390.html#:~:text=\(1\)%20Il%20minore%20che%20ha](http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-x/capo-ii/art390.html#:~:text=(1)%20Il%20minore%20che%20ha).
4. "EUR-Lex - 32016R0679 - EN - EUR-Lex." *Europa.eu*, 2016, eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.
5. "Direttiva - 2018/1808 - EN - EUR-Lex." *Europa.eu*, 2018, eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32018L1808.
6. *Europa.eu*, 2021, eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0142.
7. "Tik Tok: Dopo Il Caso Della Bimba Di Palermo, Il Garante Privacy Dispone Il Blocco Del Social." *Garanteprivacy.it*, 2016, www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9524224.
8. <https://www.ilsussidiario.net/autori/carmine-massimo-balsamo>.
"MILANO, 14ENNE SI UCCIDE: IPOTESI GIOCO BLACKOUT/ Ultime

- Notizie: Gli Altri Ragazzi Conoscevano La “Sfida.”” *IlSussidiario.net*, 13 Sept. 2018, www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2018/9/13/lecco-giovane-scalatore-morto-soffocato-per-un-folle-gioco-igor-maj-stroncato-dal-blackout/838842/.
9. Cianciolo, Valeria. “Vietato Postare Sui.” Osservatorio Nazionale Sul Diritto Di Famiglia, www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17508367/vietato-postare-sui-quotsocial-networksquot-foto-di-minori-s.html.
 10. Cavallari, Giulia. “L’esposizione Mediatica Dei Minori al Tempo Dei Social: Il Caso Chanel Totti.” *Ius in Itinere*, 7 Sept. 2020, www.iusinitinere.it/lesposizione-mediatica-dei-minori-al-tempo-dei-social-il-caso-chanel-totti-30448.
 11. “L’Autorità Garante per l’Infanzia E l’Adolescenza Ha Firmato Un Protocollo Con Telefono Azzurro.” *Www.garanteinfanzia.org*, www.garanteinfanzia.org/autorita-garante-infanzia-adolescenza-protocollo-telefono-azzurro.
 12. “Sharenting: Cosa Significa E Quali Sono I Rischi per I Bambini.” *Save the Children Italia*, 14 Sept. 2021, www.savethechildren.it/blog-notizie/sharenting-cosa-significa-e-quali-sono-i-rischi-i-bambini.
 13. “Infanzia E Adolescenza: L’Autorità Garante Garlatti Segnala al Presidente Meloni Cinque Questioni Urgenti.” *Www.garanteinfanzia.org*, 9 Nov. 2022, www.garanteinfanzia.org/infanzia-e-adolescenza-lautorita-garante-garlatti-segnala-al-presidente-meloni-cinque-questioni.
 14. Sportiello, Gilda. Modifiche Alla Legge 17 Ottobre 1967, N. 977, in Materia Di Impiego Dei Minori Nell’ambito Delle Piattaforme Digitali Di Condivisione Di Contenuti Multimediali, Nonché

Disposizioni Sulla Diffusione Dell'immagine E Di Contenuti Multimediali Di Minori. 12 Mar. 2024.

15. Bonelli, Angelo, et al. Disposizioni in Materia Di Diritto All'immagine Dei Minori. 22 Mar. 2024, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1800.19PDL0083610.pdf.
16. Madaia, Maria Anna, and Lavinia Mennuni. Disposizioni per La Tutela Dei Bambini E Degli Adolescenti Nell'utilizzo Degli Strumenti Digitali. 13 May 2024, documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1863.19PDL0090810.pdf.
17. Dara, Virginia. "Arriva in Francia La Prima Legge per Baby Influencer Europea (Ed è Un Buon Primo Passo)." Inside Marketing, 25 Jan. 2021, www.insidemarketing.it/legge-per-baby-influencer-in-francia/#:~:text=%C3%88%20la%20Francia%20il%20primo.
18. Maurizio, Carmelina. "Limiti Di Età per l'Accesso Ai Social: Così La Francia Prova a Risolvere I Nodi Irrisolti." Cyber Security 360, 9 Mar. 2023, www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/limiti-di-eta-per-laccesso-ai-social-cosi-la-francia-prova-a-risolvere-i-nodi-irrisolti/.
19. "California Children's Privacy Bill Moves to Committee." Wwww.huntonak.com, 23 Feb. 2024, www.huntonak.com/privacy-and-information-security-law/california-childrens-privacy-bill-moves-to-committee.
20. Canada, Office of the Privacy Commissioner of. "Trust, Innovation, and Protecting the Fundamental Right to Privacy in the

Digital Age.” Wwww.priv.gc.ca, 6 June 2024, www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/ar_index/202324/ar_202324/.

21. “Protecting Children’s Privacy Online: Our Children’s Code Strategy.” Ico.org.uk, 3 Apr. 2024, ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/childrens-information/childrens-code-guidance-and-resources/protecting-childrens-privacy-online-our-childrens-code-strategy/.
22. “Social Privacy. Come Tutelarsi Nell’era Dei Social Network.” Garanteprivacy.it, 2016, www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3140082.